

Illegittimo ordine di adottare misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei suoli

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 22 gennaio 2018, n. 167 - Edison S.p.A. (avv.ti Bucello e Viola) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Centrale di produzione combinata di energia elettrica e vapore - Misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei suoli.

(Omissis)

FATTO

La società esponente è proprietaria di una porzione di terreno, sulla quale insiste ora una centrale di produzione combinata di energia elettrica e vapore, sita nell'ambito di un più vasto insediamento nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), dove un tempo erano svolte rilevanti attività industriali (si tratta, in particolare, dell'area denominata "ex Falck").

Questo insediamento, oggetto nel passato di fenomeni di inquinamento, è ora destinatario di importanti attività di bonifica ed è stato dichiarato – ai fini della bonifica stessa – quale sito di interesse nazionale (c.d. SIN, cfr. art. 252 del D.Lgs. 152/2006, c.d. "Codice dell'ambiente"), ai sensi dell'art. 114, comma 24°, della legge n. 388/2000.

L'approvazione dei progetti di risanamento e bonifica nel SIN spetta al Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia.

Nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, svoltasi presso la sede del Ministero dell'Ambiente in data 19.11.2012, visto l'esito del monitoraggio delle acque di falda nell'area di Edison, il rappresentante del Ministero dell'Ambiente intimava alla società di attivare interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) delle acque di falda nonché dei suoli.

Contro la suddetta prescrizione risultante dalla conferenza di servizi, approvata con decreto ministeriale del 4.12.2012, Edison Spa proponeva il presente ricorso principale.

Successivamente erano proposti due ricorsi per motivi aggiunti, il primo rivolto contro il decreto ministeriale del 4.8.2014, che approvava le prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del 31.7.2014 e il secondo indirizzato contro la nota del Ministero dell'Ambiente del 20.5.2016.

I provvedimenti gravati coi motivi aggiunti confermano in capo ad Edison gli obblighi di bonifica quali indicati nell'atto impugnato in via principale.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimata, ma non la Regione Lombardia ed il Comune, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza dell'11.1.2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1 In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura erariale nella memoria dell'11.9.2017.

L'eccezione è priva di pregio, posto che il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2014, di esecutività delle prescrizioni di una serie di conferenze di servizi, è stato ritualmente impugnato con i primi motivi aggiunti, per cui nessuna sopravvenuta carenza di interesse è ravvisabile nel caso di specie.

1.2 Nel merito, il ricorso principale appare fondato, per le ragioni che seguono.

Dapprima pare utile richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale che, in applicazione della disciplina primaria di cui al D.Lgs. 152/2006, prevede che l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava sul responsabile dell'inquinamento, mentre la mera qualifica di proprietario del fondo non implica per ciò solo l'obbligo di bonifica.

Sul punto sia consentito rinviare in primo luogo, fra le tante decisioni, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4099/2016, che richiama nelle proprie motivazioni la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4.3.2015, nella causa C-534/13, oltre alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1860/2016, con la giurisprudenza ivi richiamata (tale ultima sentenza non risulta appellata, sicché deve reputarsi passata in giudicato).

Ciò premesso e con particolare riguardo alla posizione di Edison Spa nei fenomeni di inquinamento nell'area di Sesto San Giovanni, la scrivente Sezione deve evidenziare che il TAR Lombardia, con sentenza della Sezione II n. 883/2013 ha statuito che l'attuale ricorrente non è responsabile dei fenomeni citati, il che ha indotto lo stesso TAR ad annullare le determinazioni ministeriali che imponevano invece illegittimi obblighi di bonifica.

Tale sentenza è qui richiamata ai sensi dell'art. 74 del c.p.a.; preme ancora evidenziare che nel giudizio conclusosi con la citata pronuncia del 2013 è stata svolta un'analitica consulenza tecnica d'ufficio (CTU), la cui copia è stata prodotta nella presente controversia in data 1.12.2017.

Le conclusioni del CTU (cfr. pag. 53 della relazione peritale), escludono ogni responsabilità in capo all'attuale ricorrente. La sentenza n. 883/2013 è stata appellata, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione VI n. 4169/2013, ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza.

Si conferma, in definitiva, la fondatezza del ricorso principale, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

2. L'accoglimento del ricorso principale implica l'accoglimento – per illegittimità derivata - anche dei due ricorsi per motivi aggiunti, posto che gli atti con gli stessi impugnati confermano in capo alla società esponente gli obblighi di bonifica, la cui illegittimità è già stata accertata in sede di esame del ricorso principale.

Anche gli atti amministrativi oggetti dei motivi aggiunti devono quindi essere annullati.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico delle sole amministrazioni statali costituite in giudizio, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti della Regione Lombardia, di Arpa Lombardia e del Comune di Sesto San Giovanni, attesa la loro particolare posizione processuale nella presente controversia.

(Omissis)